



# COMUNE DI GUBBIO

Provincia di Perugia

## ORDINANZA SINDACALE

N. 341 del 16-12-2010

REGISTRO GENERALE numero 12572

ORIGINALE

Oggetto: ORARIO ESERCIZI PUBBLICI PER L'ANNO 2011 -

### IL VICESINDACO

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287, ed in particolare l'art. 8 che prevede la determinazione di un orario minimo e massimo di attività entro il quale ogni esercente può fissare il proprio orario;

Visto l'art. 54 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 con il quale vengono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande;

Sentito il parere favorevole delle organizzazioni sindacali di categoria espresso nella riunione del 26 Ottobre 2010;

Tenuto conto degli interessi e delle necessità degli operatori del settore, nonché degli utenti consumatori;

### ORDINA

1. Gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande dovranno fissare per l'anno 2011 il proprio orario entro la seguente fascia minima e massima:

ESERCIZI	FASCIA ORARIA MINIMA E MASSIMA	
	Apertura	Chiusura
Caffè - bar	04.00 / 07.00	21.00 / 02.00
Osterie	07.00 / 08.00	<b>Sabato e Prefestivi chiusura ore 03.00</b> 20.00 / 22.00
Piano Bar - Creperie - Birrerie	11.00 / 18.00	24.00 / 03.00
Pasticcerie - Gelaterie	06.00 / 07.00	21.00 / 24.00
Ristoranti	09.00 / 11.00	23.00 / 01.00
Pizzerie	11.00 / 18.00	01.00 / 03.00

2. per le **Sale giochi** è stabilito il seguente orario:
  - a. dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
  - b. dalle ore 15.00 alle ore 22.00;
  - c. nei mesi di luglio e agosto la chiusura serale potrà essere posticipata alle ore 23.00;
3. E' fatto obbligo agli esercenti di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello ben visibile. L'orario potrà essere differenziato unicamente tra orario invernale ed orario estivo, precisando che l'orario estivo inizia con l'entrata in vigore dell'ora legale. L'esercente dovrà comunicare anche il giorno di chiusura desiderato.
4. E' consentito a tutti gli esercenti di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito ed effettuare una chiusura intermedia del locale stesso fino al limite di due ore consecutive, non si dovrà comunque verificare la contemporanea chiusura intermedia di più esercizi nella medesima zona o frazione.
5. Fino al 31/12/2011 è data facoltà agli operatori degli esercizi pubblici di derogare dall'obbligo di chiusura infrasettimanale.
6. La ricezione dei programmi televisione radiofonici nei pubblici esercizi è consentita sino al termine delle trasmissioni e dentro gli orari di apertura e chiusura sopra indicati.
7. Televisori, elettro grammofoni ed altri apparecchi sonori debbono essere fatti funzionare a volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.
8. Tutti gli esercizi debbono tenere nel locale dell'esercizio, ed in luogo ben visibile al pubblico, le autorizzazioni di cui sono muniti, nonché la tariffa dei prezzi.
9. I giochi leciti alle carte e del biliardo, per i quali sia stata conseguita la relativa autorizzazione, sono consentiti sino all'orario normale di chiusura del locale (art. 173 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.).
10. Gli ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono demandati al controllo ed osservanza della presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza è trasmessa alla Questura di Perugia, al Comando dei Carabinieri di Gubbio, al Comando Polizia Municipale, all'Azienda di Promozione Turistica (I.A.T.) di Gubbio.



**IL VICE SINDACO**  
Maria Cristina Ercoli